



COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA
Provincia di Padova

ORIGINALE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 54 del 07/05/2018

OGGETTO: Primo Piano degli Interventi (P.I.) - 1A Variante al P.I. - Approvazione: 1) "linee guida" relative al riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo; 2) schema di "Avviso" pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei privati.

L'anno **duemiladiciotto** addì **sette** del mese di **maggio** alle ore **19:00** nella sede del Comune si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti/assenti i Signori:		Presenti	Assenti
Bolis Alessandro	Sindaco	Sì	==
Pasqualon Eric	Vicesindaco	Sì	==
Grando Raffaella	Assessore	Sì	==
Simionati Michela	Assessore	Sì	==
Carli Umberto	Assessore	Sì	==

Assiste il Segretario Generale, **Bertolo Dott. Mirko**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. **Alessandro Bolis**, in qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Primo Piano degli Interventi (P.I.) – 1^A Variante al P.I. – Approvazione: 1) “linee guida” relative al riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo; 2) schema di “Avviso” pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei privati.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

CHE la L.R. n. 11/2004 stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione, per il raggiungimento delle seguenti principali finalità:

- promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali;
- tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani, attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti, con particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici;
- tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica;
- messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico;

prevedendo l'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistono alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

CHE il Comune di Carmignano di Brenta è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2889 del 3.10.2003, definitivamente approvato con D.G.R.V. n. 3583 in data 12.11.2004 (Variante parziale di assestamento: presa d'atto dell'automatica introduzione delle modifiche proposte ai sensi del 3° comma Art. 46 L.R. n. 61/27.6.1985 di cui alla D.G.R.V. n. 1819 del 01.07.2008), successivamente modificato.

CHE la pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) – che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale – ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.) – ossia lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del P.A.T., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.

CHE il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) è lo strumento di pianificazione finalizzato al coordinamento fra più Comuni che può disciplinare in tutto o in parte il territorio dei Comuni interessati o affrontare singoli tematismi.

CHE il Comune di Carmignano di Brenta ha aderito al P.A.T.I. tematico del "Medio Brenta" (strumento di pianificazione strutturale di riferimento, relativo a parte prevalente del quadrante territoriale nord-ovest della Provincia di Padova), approvato mediante Conferenza di Servizi decisoria in data 26.11.2010, ratificato dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 49 del 22.02.2012, quindi pubblicato sul B.U.R. n. 21 del 16.03.2012.

CHE il Comune di Carmignano di Brenta ha dato corso all'attività di formazione del primo P.A.T., approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 160 del 06.12.2016, pubblicato sul B.U.R. n. 124 del 23.12.2016, diventato efficace quindici giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione.

CHE il P.R.G. vigente ha mantenuto l'efficacia fino all'approvazione del primo P.A.T. a seguito della quale, per le parti compatibili con il P.A.T., è diventato il P.I., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, commi 5 e 5 bis, della L.R. n. 11/2004.

CHE il Comune di Carmignano di Brenta, ai fini della L.R. n. 50/2012 e nel rispetto degli "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale" di cui al Regolamento Regionale n. 1/2013, con D.G.C. n. 166 del 29/12/2017 ha individuato il "centro urbano" (avente le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. m) della citata legge regionale), nonché le "aree degradate" da riqualificare (aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 3, del Reg. n. 1/2013).

CHE il Comune di Carmignano di Brenta, a partire dal 2015, ha avviato politiche urbanistiche più attente alla riorganizzazione e alla riqualificazione del tessuto insediativo esistente – conformemente ai contenuti e finalità della L.R. n. 11/2004 (art. 2) e nelle more di un intervento legislativo regionale più sistematico ed efficace – operando, su proposta dei cittadini aventi titolo, la restituzione all'uso agricolo o naturale dei suoli interessati, attraverso la loro riclassificazione urbanistica, in sintonia con gli obiettivi di contenere il consumo di suolo e di invertire il processo di urbanizzazione del territorio. In tal senso con D.C.C. n.39 del 28/09/2017 è stata approvata una specifica variante al P.R.G.-P.I., per l'anno 2016-2017 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 4/2015 (varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili), tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla specifica Circolare n. 1/2016.

CHE la L.R. n. 14/2017 nel dettare le norme per il contenimento del consumo di suolo ha assunto quali "principi informativi" la programmazione dell'uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale, la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata.

CHE in ottemperanza alle disposizioni regionali per il contenimento del consumo di suolo, di cui alla L.R. n. 14/2017, il Comune di Carmignano di Brenta ha trasmesso alla Regione – entro la scadenza prevista del 25.08.2017 – la scheda informativa di cui all'"Allegato A" (ai sensi dell'art. 4, comma 5), unitamente alla documentazione relativa agli "ambiti di urbanizzazione consolidata", individuati con D.G.C. n. 87 del 02.08.2017 (ai sensi dell'art.

13, comma 9).

CHE al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, trova applicazione quanto specificatamente dettato dall'art. 5, comma 9 e seguenti, della L. n. 106/2011.

CHE ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, i Comuni possono prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, rispetto alla concessione di aree non urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti, nonché prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, della L. n. 10/2013.

CHE per gli interventi di ristrutturazione edilizia attuati in aree industriali dismesse è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio Comunale che ne attesta l'interesse pubblico, alle condizioni specificatamente dettate dall'art. 14, comma 1-bis, del T.U. Edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001.

CHE al fine di agevolare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, trovano applicazione le semplificazioni e le altre misure introdotte dall'art. 17 della L. n. 164/2014 (in particolare agli articoli 3-bis, 4, 16 e 17 del D.P.R. n. 380/2001).

CHE ai sensi dell'art. 18 ter (*Varianti allo strumento urbanistico comunale per aree commerciali destinate a medie strutture di vendita*), comma 3 bis, della L.R. n. 11/2004 (introdotto dall'art. 24 della L.R. n. 14/2017), *"Ferma restando l'applicazione delle disposizioni regionali finalizzate a limitare il consumo di suolo, nel valutare le proposte di cui al comma 2, il comune assicura in ogni caso la priorità al recupero di edifici esistenti e di ambiti urbanizzati dismessi o inutilizzati."*

CHE gli edifici e gli altri manufatti, che per caratteristiche localizzative, morfologiche, strutturali, funzionali, volumetriche od estetiche, costituiscono elementi non congruenti con il contesto paesaggistico, ambientale od urbanistico, o sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza, sono assoggettabili agli interventi di "riqualificazione edilizia ed ambientale", trovando applicazione quanto dettato dall'art. 5 della L.R. n. 14/2017.

CHE le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata contraddistinti da degrado edilizio, degrado urbanistico, degrado socio-economico e degrado ambientale, sono assoggettabili agli interventi di "riqualificazione urbana", trovando applicazione quanto dettato dall'art. 6 della L.R. n. 14/2017.

CHE le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale od urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani

interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi, sono assoggettabili ai programmi di “rigenerazione urbana sostenibile”, trovando applicazione quanto dettato dall’art. 7 della L.R. n. 14/2017.

CHE al fine di evitare il consumo di suolo, favorire la riqualificazione, il recupero e il riuso del patrimonio immobiliare esistente, il Comune può consentire l’uso temporaneo di volumi dismessi o inutilizzati ubicati in zona diversa da quello agricola, con esclusione di ogni uso ricettivo, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 14/2017, a partire dalla data di entrata in vigore della legge medesima (24.06.2017).

CHE in merito agli *“obiettivi prioritari e criteri informativi per le future politiche in materia di governo del territorio comunale, con particolare riferimento al contenimento del consumo di suolo”*, con deliberazione n. 23 del 27.02.2018 la Giunta Comunale ha assunto specifico “Atto di indirizzo” i cui contenuti sono stati resi oggetto di ampie discussioni in occasione di incontri, organizzati dall’Amministrazione Comunale in ossequio al metodo del confronto e della concertazione, ai quali sono stati invitati tutti i Cittadini, i Consiglieri comunali, i Tecnici liberi professionisti operanti in abito locale.

CHE tra i criteri informativi prevalenti per le future politiche in materia di governo del territorio, di cui all’Atto di indirizzo assunto con D.G.C. n. 23 del 27.02.2018, sono annoverati:

- l’incentivazione del recupero, riuso, riqualificazione e valorizzazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, favorendo usi appropriati e flessibili degli edifici e degli spazi pubblici e privati, nonché promuovendo la qualità urbana ed architettonica ed, in particolare, la rigenerazione urbana sostenibile e la riqualificazione edilizia ed ambientale degli edifici;
- il ripristino del prevalente uso agrario degli ambiti soggetti a frammentazione, prevedendo il recupero dei manufatti storici e del paesaggio naturale agrario, il collegamento con i corridoi ecologici ed ambientali, la valorizzazione dei manufatti isolati, la rimozione dei manufatti abbandonati;
- la rivitalizzazione della città pubblica e la promozione della sua attrattività, fruibilità, qualità ambientale ed architettonica, sicurezza e rispondenza ai valori identitari e sociali della comunità locale, con particolare attenzione alle specifiche esigenze dei bambini, degli anziani e dei giovani, nonché all’accessibilità da parte dei soggetti con disabilità;
- l’attivazione di forme di collaborazione pubblico-privato che contribuiscano alla riqualificazione del territorio comunale, su basi di equilibrio economico-finanziario e di programmazione temporale dei procedimenti e delle iniziative in un contesto di prevedibilità, certezza e stabilità della regolazione.

CONSIDERATO

CHE le “politiche” del governo del territorio garantiscono la graduazione degli interessi in base ai quali possono essere regolati gli assetti ottimali del territorio e gli usi ammissibili degli immobili – suoli e fabbricati – in relazione agli obiettivi di sviluppo e di conservazione e ne assicurano la più ampia fruibilità da parte dei cittadini.

CHE ai proprietari degli immobili deve essere riconosciuto, nei procedimenti di pianificazione, il diritto di iniziativa e di partecipazione, anche al fine di garantire il valore della proprietà, conformemente ai contenuti della programmazione territoriale. In tal senso le procedure di pianificazione devono assicurare la partecipazione dei privati anche

nell'esecuzione dei programmi territoriali senza dar luogo a sperequazioni tra le posizioni proprietarie.

CHE il Comune, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. n. 11/2004, può concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico; in tal senso con propria deliberazione n. 61 del 14.06.2010 la Giunta comunale ha definito le prime linee guida in merito ai c.d. "accordi negoziali", successivamente attualizzate tramite quanto assunto con D.C.C. n. 26 del 11.07.2013 (modalità e criteri inerenti provvedimenti attributivi di vantaggi economici, con particolare riferimento agli accordi con i privati, nonché alla trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio).

CHE in merito al c.d. "contributo straordinario" per il rilascio del "permesso di costruire" relativo ad interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso (art. 16, c. 4, lett. d-ter), e 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001), nell'attesa delle disposizioni dettate dalla Regione (comunque fatte salve), tramite apposito provvedimento – da sottoporre al Consiglio comunale ai fini della condivisione / assunzione – verranno dettate le modalità ed i criteri di calcolo di detto contributo.

CHE gli interventi di nuova urbanizzazione e riqualificazione che perseguono gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ambientale definiti dal P.A.T., con esclusione di quelli derivanti dalle precedenti previsioni urbanistiche – relativi anche alla conclusione di accordi con soggetti privati, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004, nonché ad interventi in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso – in riferimento al nuovo carico urbanistico devono concorrere al finanziamento delle opere pubbliche che il R.A. (V.A.S.) individua come elementi imprescindibili per la sostenibilità urbanistica ed ambientale dei carichi insediativi aggiuntivi previsti (apporto di sostenibilità).

Che, tenuto conto delle modifiche apportate al procedimento di formazione, efficacia e varianti del P.I. (in particolare art. 18, c. 7, della L.R. n. 11/2004) ad opera della recente norma sulle disposizioni regionali per il contenimento del consumo di suolo (art. 23 della L.R. n. 14/2017), decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del P.I. decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio; in tali ipotesi si applica quanto previsto per le "aree non pianificate" (art. 33, L.R. n. 11/2004) fino ad una nuova disciplina urbanistica delle medesime aree, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza.

CHE in merito al tema della "fiscalità" legata alla pianificazione, con particolare riferimento anche a quella strategica (P.A.T.I. / P.A.T.) risulta essere necessario rammentare come *"i terreni inseriti nei piani strutturali comunali nell'ambito di nuovi insediamenti devono essere considerati edificabili ai fini fiscali, anche in assenza del piano operativo che regola la reale possibilità di trasformazione del territorio"* (Cassazione, sentenza 2107 del 27.01.2017).

CHE ai fini dell'assunzione delle scelte strategiche da attuare con la 1^A Variante al P.I., è stato ritenuto opportuno dapprima espletare la fase di allineamento cartografico e normativo dello strumento urbanistico generale vigente P.R.G. / P.I. sulla base del Q. C. del P.A.T., al fine di dare ampia effettività al P.R.G. divenuto P.I. in forza di quanto disposto dall'art. 48, comma 5 bis, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..

RAMMENTATO

CHE la L.R. n. 11/2004 fissa i contenuti che devono essere perseguiti per il corretto governo del territorio – riconducibili a disposizioni e prescrizioni che regolano l'utilizzazione del territorio comunale a fini urbanistici ed edilizi (P.A.T.I. / P.A.T. – P.I.) – collegati all'attività di programmazione degli interventi pubblici e privati in esso previsti.

RITENUTO

CHE i contenuti della 1^A Variante al P.I. (coerentemente con il P.A.T.) sono riconducibili all'individuazione e definizione delle seguenti principali tematiche che saranno affrontate nel quadro delle strategie operative della pianificazione comunale:

- ambiti di edificazione diffusa e contesti rurali (interventi puntuali all'interno degli ambiti di edificazione diffusa);
- ambiti di urbanizzazione consolidata (espansione e ricucitura del tessuto urbano, interventi puntuali all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata);
- interventi su fabbricati rurali non più connessi o funzionali alla conduzione del fondo in zona agricola;
- attuazione degli ambiti di riqualificazione e riconversione;
- attività produttive "fuori zona";
- dotazioni territoriali (servizi in generale);
- apparato normativo e regolamentare;
- quanto altro ritenuto necessario in rapporto ai bisogni espressi dalla collettività.

CHE il Documento Programmatico predisposto dal Sindaco, ai sensi dell'art. 18, c. 1, della L.R. n. 11/2004, così come illustrato in occasione del Consiglio Comunale che si è tenuto in data 30.04.2018 (v. D.C.C. n. 18 assunta in pari data), rappresenta il punto di partenza per la redazione del Primo P.I. / 1^A Variante al P.I.; ciò anche al fine di consentire la partecipazione ai cittadini, agli Enti pubblici ed a tutti i portatori di interessi diffusi, affinché le scelte siano definite secondo i principi della trasparenza e della partecipazione.

DATO ATTO

CHE il P.A.T. favorisce il riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo al fine di preservare il territorio aperto (tali trasformazioni sono ammesse esclusivamente se gli immobili interessati sono stati realizzati prima dell'efficacia del P.R.G. vigente).

CHE risulta essere opportuno predisporre delle "linee guida" contenenti i criteri (direttive, prescrizioni) di attribuzione delle possibili utilizzazioni diverse da quelle agricole, nonché una scheda-tipo di rilevamento planivolumetrico e puntuale delle strutture agricolo-produttive non più funzionali alla conduzione del fondo, di utilità ai fini dell'attestazione della non funzionalità dell'annesso alla conduzione del fondo che dovrà essere corredata di specifica relazione agronomica.

VISTO CHE rientra negli obiettivi dell'Amministrazione Comunale dare la più ampia risposta alle richieste dei cittadini, avviando le procedure a tale scopo necessarie.

RITENUTO pertanto di verificare preventivamente, attraverso apposito "Avviso" pubblico, l'interesse da parte dell'intera cittadinanza alla presentazione di eventuali richieste inerenti

le principali tematiche che saranno affrontate nel quadro delle strategie operative della pianificazione comunale, così da poter caratterizzare in maniera specifica i contenuti della I^A Variante al P.I. (coerentemente con il P.A.T.).

VISTE le "linee guida" relative al riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo, allegato sub a) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

VISTO lo schema di "Avviso" pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei privati, allegato sub b) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

RITENUTO di pubblicare le citate "linee guida" ed il suddetto "Avviso" per 30 (trenta) giorni all'Albo on line e nel sito Internet del Comune di Carmignano di Brenta, dando ad essi la massima diffusione anche tramite manifesti da apporsi nei principali luoghi pubblici.

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. DI APPROVARE, per le motivazioni nelle premesse descritte e che qui si intendono integralmente riportate, le "linee guida" relative al riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo e l'"Avviso" pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei privati, rispettivamente allegati sub a) e sub b) al presente Atto, quali parti integranti e sostanziali dello stesso.
3. DI INCARICARE il Responsabile competente di PUBBLICARE i suddetti allegati sub. a) e sub. b) per 30 (trenta) giorni all'Albo on line e nel sito Internet del Comune di Carmignano di Brenta, dando ad essi la massima diffusione anche tramite manifesti da apposti nei principali luoghi pubblici.
4. DI DICHIARARE il presente Atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE IN DATA _____ N. _____

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49

1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

OGGETTO: Primo Piano degli Interventi (P.I.) – 1^A Variante al P.I. – Approvazione: 1) “linee guida” relative al riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo; 2) schema di “Avviso” pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei privati.

1.1 PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:


Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione sopra indicata.

Carmignano di Brenta, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA

GESTIONE DEL TERRITORIO

(geom. Giancarlo Bergamin)



1.1 PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE


Si esprime parere favorevole della proposta di deliberazione sopra indicata.

Carmignano di Brenta, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIO CULTURALE

(Dott.ssa Lorena Ceccato)



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

<p>IL SINDACO Alessandro Bolis</p> 		<p>IL SEGRETARIO COMUNALE Bertolo dott. Mirko</p> 
---	---	--

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 - 1° comma D. Lgs. n. 267/2000)

Reg. Pubbl. n.....

Si attesta che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata il giorno all'Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì.....

L'incaricato della Pubblicazione

Comunicazione ai Capigruppo consiliari

§ (art. 125. D. Lgs. n. 267/2000)

Contestualmente all'affissione all'albo, con lettera in data l'oggetto del presente verbale di deliberazione è stato inserito in elenco e trasmesso ai Capigruppo consiliari.

Lì.....

L'incaricato alla trasmissione

DICHIARAZIONE di ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno....., decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

Lì.....

Il Funzionario Incaricato